



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLÌ

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DIMARTINO | SALVATORE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FOIERA | PATRIZIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PLAZZI | MORENA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1 /2017
depositato il 21/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IVA-ALTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FORLÌ-CESENA
CORSO MAZZINI 17 47122

proposto dal ricorrente:

VIA F. [redacted] 47023 CE

difeso da:

FALCONE FABIO
VIA FLAMINIA 134/N 47923 RIMINI RN

- sul ricorso n. 2017
depositato il 21/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] S-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] VA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] RAP 2011
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FORLÌ-CESENA
CORSO MAZZINI 17 47121 FORLÌ

proposto dal ricorrente:

VIA [redacted] 1 47023 CESENA FC

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° [redacted] (to)

UDIENZA DEL

19/03/2018 ore 09:00

N°

102

PRONUNCIATA IL:

19 MAR. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14 MAG. 2018

Il Segretario

[Handwritten Signature]





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 240/2017 (Giudicato)

UDIENZA DEL

19/03/2018 ore 09:00



difeso da:

FALCONE FABIO

VIA FLAMINIA 134/N 47923 RIMINI RN

- sul ricorso n. 2017
depositato il 21/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

7 IVA-ALTRO 2014

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FORLI'-CESENA

CORSO MAZZINI 17 47121

proposto dal ricorrente:

VIA 601 47023 CESENA FC

difeso da:

FALCONE FABIO

VIA FLAMINIA 134/N 47923 RIMINI RN

- sul ricorso n. 2017
depositato il 21/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

7 IVA-ALTRO 2012

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FORLI'-CESENA

CORSO MAZZINI 17 47121 FORLI'

proposto dal ricorrente:

VIA CESENA FC

difeso da:

FALCONE FABIO

VIA FLAMINIA 134/N 47923 RIMINI RN

FATTO

Con separati ricorsi iscritti ai nn° [redacted] del 2017, che vengono riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la [redacted], rappr. e difesa dall'Avv. Fabio Falcone, ha impugnato 4 avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena aventi ad oggetto il recupero di Iva relativa agli anni 2011-2012-2013 e 2014 e specificatamente:

1)avviso di accertamento [redacted] avente ad oggetto il recupero di Iva per l'anno 2013 per €.145.950,00 oltre sanzione unica di €. 1.306.143,13 relativa anche agli anni 2011 e 2012.

(ricorso [redacted] 2017).

2)avviso di accertamento [redacted] 17 avente ad oggetto il recupero di Iva per l'anno 2011 per €. 290.874,00 e relativa sanzione di €. 363.592,00 (ricorso [redacted] 1/2017)

3) avviso di accertamento [redacted] 17 avente ad oggetto il recupero di Iva per l'anno 2014 pari ad €. 28.875,00 con sanzione di €. 1.492.735,00 complessivamente irrogata per gli anni 2011-2012 e 2013 (ricorso [redacted] 2014).

4)avviso di accertamento T [redacted] avente ad oggetto il recupero di Iva per l'anno 2012 pari ad €. 597.094,00 con irrogazione di una sanzione pari ad €.1.119.550,25 che teneva conto delle violazioni già contestate. per l' anno 2011. (ricorso [redacted] 2017).

I predetti accertamenti traevano origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti della [redacted] srl dall'Agenzia delle Dogane di Forlì-Cesena di cui al pvc redatto in data 19/12/2016.

Veniva contestata alla società ricorrente l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti al fine di perpetrare una cosiddetta "frode carosello" consistente nell'acquisto di merce presso società missing traders, merce che poi veniva rivenduta a distanza di qualche giorno dalla [redacted] alla [redacted] che a sua volta trasferiva i beni a società estere con sede nella comunità europea in esenzione d'imposta Iva, così creando in suo favore un ingente credito d'imposta Iva, di cui veniva richiesto il rimborso all'erario. Veniva inoltre contestata alla [redacted] a

emissione di fatture soggettivamente inesistenti per forniture a società straniere che erano risultate prive di organizzazione ed aventi natura di missing traders, con conseguenziale recupero dell'iva stante la carenza di buone fede della società venditrice al momento della emissione delle fatture.

La _____ contestava tali avvisi di accertamento rilevando quanto segue:

a) In via preliminare, con riguardo all'accertamento relativo al recupero dell'Iva per l'anno 2011 (ricorso _____/2017) la decadenza dell'azione fiscale per decorso del termine quadriennale di cui all'art.57 del DPR 633/72.

b) Con riferimento alle annualità 2011 e 2012 la sussistenza di 2 precedenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena, entrambi impugnati dalla ricorrente, senza che l'ufficio avesse evidenziato fatti ed elementi sopravvenuti rispetto a quelli già accertati con tali atti, con conseguenziale violazione dell'art.57 del DPR 633/72, rilevando come i fatti di cui ai successivi accertamenti, oggetto del presente ricorso, erano già conoscibili dall'Agenzia sulla base dei fatti accertati dalla Guardia di Finanza che aveva redatto in data 16/7/2014 un precedente pvc in virtù del quale erano stati emessi gli avvisi di accertamento notificati il 20/7/2015.

c) il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, atteso che gli stessi si basavano su mere illazioni senza che venissero specificati gli elementi (non noti alla ricorrente) in base ai quali le società fornitrici venivano considerate società cartiere e senza documentare le segnalazioni ricevute dalle autorità estere in merito al ruolo svolto da tali società ed alle loro vicende amministrative e fiscali.

Evidenziava la ricorrente come non venisse indicato nel pvc dell'Agenzia delle Dogane chi fosse il reale fornitore della merce, sì da provare la insistenza soggettiva delle fatture emesse, con la conseguenza che il ricorrente non era stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa.

d) l'infondatezza della pretesa erariale e la relativa carenza di prova in ordine alla asserita frode carosello, in quanto la _____ srl intratteneva normali rapporti commerciali con la _____ ed era ignara di qualsiasi intento fraudolento.

Sottolineava come l'ufficio non avesse indicato chi fosse l'effettivo fornitore della merce comprata dalla , sicchè non veniva provato l'inesistenza soggettiva delle fatture di acquisto.

A parere della ricorrente il fornitore non era un soggetto estraneo alla compravendita, che emetteva fatture in luogo del vero cedente, così disponendo di un bene di cui non era proprietario, bensì l'effettivo cedente della merce.

Le fatture emesse dalle società fornitrici erano quindi a parere della ricorrente del tutto corrette e provenienti dai soggetti che avevano effettuato la fornitura.

Rilevava infine la ricorrente come con riguardo alle forniture effettuate direttamente in favore di società estere non vi era prova della consapevolezza della eventuale frode perpetrata da tali soggetti, evidenziando inoltre come alcune forniture fossero state effettuate in regime di reverse change, senza applicazione di Iva.

Chiedeva in via subordinata la disapplicazione parziale delle sanzioni, che andavano irrogate nella misura del 90%.

Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Successivamente la ricorrente produceva sentenza emessa dalla CTP di Mantova con la quale veniva accolto il ricorso di , e decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rapporto della .

L'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena contestava quanto avversativamente dedotto, rilevando che per l'anno 2011 l'accertamento doveva ritenersi effettuato entro i termini decadenziali atteso che i fatti accertati dall'Agenzia delle Dogane in sede di verifica erano stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, con conseguenziale raddoppio dei termini di accertamento.

Evidenziava come gli avvisi accertamento per gli anni 2011 e 2012 costituissero un accertamento parziale, che non impediva ulteriori accertamenti definitivi, rilevando come nel caso di specie fossero emersi nuovi elementi non conosciuti alla data in cui la Guardia di Finanza aveva effettuato la verifica (anno 2014). E specificatamente i nuovi elementi erano quelli risultanti dalla verifica effettuata dalla Agenzia delle dogane di Forlì-Cesena e di cui al relativo pvc notificato alla società ricorrente.

Con riguardo all'eccepito difetto di motivazione l'ufficio sottolineava come le indicazioni in ordine al ruolo svolto sia delle "società cartiera" che avevano fornito i prodotti che sul ruolo svolto dal "broker" Italcom srl erano state specificate nel pvc dell'Agenzia delle Dogane regolarmente notificato alla società ricorrente.

L'Agenzia ribadiva di avere nell'accertamento evidenziato come le fatture fossero soggettivamente inesistenti e si inserissero in una operazione di frode perpetrata attraverso un sodalizio che coinvolgeva le varie società al fine di beneficiare di ingenti crediti Iva, sicchè la mancata indicazione del reale fornitore della merce non implicava il mancato assolvimento dell'onere motivazionale, atteso che il pvc e l'accertamento indicavano tutti gli elementi che costituivano valida prova della inesistenza delle operazioni effettuate.

E pertanto il contribuente era stato messo nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa.

Con riguardo all'eccepita infondatezza della pretesa, l'Agenzia rilevava come la frode carosello perpetrata fosse ben desumibile dalle indagini svolte dai verificatori. Poneva l'accento sulle circostanze che la società, pur potendosi avvalere dell'istituto del plafond iva con riguardo alle cessioni intracomunitarie, preferiva effettuare le transazioni applicando l'Iva al di fuori di ogni logica economico-finanziaria, a conferma della anomalia delle operazioni.

L'ufficio sottolineava come la società, pur in presenza di lettera di intenti, emetteva fatture con Iva a nome della società.

In buona sostanza, a parere dell'ufficio, la merce veniva fatta transitare dalla società per essere rivenduta alla Italcom srl, società in rapporto di stretta collaborazione con la società.

L'Agenzia rilevava come le società cartiera non versavano l'Iva incassata.

Alla luce di quanto sopra a parere dell'ufficio la ricorrente non poteva invocare la propria bonaria fede, stante i rapporti di stretta collaborazione con la società.

Evidenziava come la ricorrente non avesse dato prova alcuna della sua estraneità alla frode perpetrata, e tale onere, secondo consolidata giurisprudenza, era a carico della

E peraltro la ricorrente non poteva invocare la propria buona fede atteso altresì che il legale rappr. della era persona legata da rapporti di vecchia data e di incerta natura commerciale con il legale rappresentante della che indicava alla i nominativi delle ditte che avrebbero dovuto fornire la merce.

L'ufficio faceva presente come l'onere della prova fosse a carico della ricorrente per come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (5984/2016 – 9108/2012).

Il mancato versamento dell'Iva da parte della società cartiera fornitrice delle merci, secondo l'assunto dell'ufficio, costituiva ulteriore prova di conoscenza della frode fiscale al fine di trarre indebito vantaggio dalla stessa.

Anche con riguardo alle forniture effettuata in favore di società estere operanti nella comunità europea, l'Agenzia evidenziava come fosse emerso che tali società non avevano registrato le fatture e non avessero mai depositato alcun bilancio con successiva cancellazione d'ufficio della loro partita iva. Le operazioni erano quindi da ritenere soggettivamente inesistenti, sicchè l'imposta Iva veniva recuperata nella misura esposta in fattura.

E ciò anche con riferimento alle operazioni soggette a reverse-charge (Cass.22532/2012).

L'ufficio ribadiva la legittima applicazione delle sanzioni nella misura di legge.

Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve ritenersi fondata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla carenza di prova in ordine alla contestata frode carosello.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea incombe sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare la esistenza di una frode carosello. Ove tale assunto venga provato, spetta al

contribuente fornire la prova contraria e dimostrare di essere estraneo alla frode o di avere agito in buona fede. (Cass.10120 del 2017).

E pertanto deve verificarsi se l'ufficio, cui incombe il relativo onere, abbia provato la sussistenza della frode contestata di cui agli accertamenti per cui è causa, e ciò anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.

A parere dell'ufficio sarebbero state emesse sia dai fornitori della merce che dalla società emittente fatture soggettivamente inesistenti al fine di consentire alla società di creare fittiziamente un ingente credito d'imposta Iva da chiedere a rimborso all'Erario.

L'ufficio contesta quindi l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti e non di fatture oggettivamente inesistenti.

E quindi la fornitura delle merci non viene contestata.

L'ufficio ritiene che tale circostanza sia desumibile dalle informazioni all'uopo ricevute sul ruolo di società "missing trader" svolte dalle ditte fornitrici del materiale acquistato da società X; ma non indica che sia il soggetto che ha realmente effettuato la fornitura, e tale mancata indicazione è da ritenersi significativa al fine di provare la sussistenza della contestata ipotesi fraudolenta.

Sarebbe stata necessaria, a parere del Decidente, una più accurata indagine sul ruolo effettivamente svolto dal fornitore della merce. L'Agenzia delle entrate, tramite la guardia di finanza, avrebbe potuto verificare attraverso le bolle di spedizione e di consegna della merce se il materiale fosse stato effettivamente fornito dalle ditte che avevano emesso le fatture o se invece proveniva da altre aziende, di guisa che le fatture emesse dai fornitori fossero da ritenere soggettivamente inesistenti.

Si sarebbe dovuto altresì verificare se, come spesso succede nelle frodi carosello, la merce fosse stata eventualmente consegnata direttamente dai fornitori alla società, così provando come la società avesse svolto, nell'ambito della cartiera, solo il ruolo di società "buffer" che emetteva le fatture senza che la merce fosse mai transitata dai suoi magazzini o depositi, al solo scopo di rendere più complicata la ricostruzione dei vari passaggi della merce.

Tale prova avrebbe assunto un ruolo fondamentale al fine di accertare il reale andamento delle operazioni svolte.

Sulla base delle verifiche svolte risulta che il fornitore ha regolarmente fatturato la vendita della merce, ottenendo dal cessionario il relativo pagamento sia del corrispettivo che dell'Iva. L'Ufficio non contesta tali pagamenti con riguardo ai quali si sarebbe potuto effettuare una verifica bancaria per accertare le precise modalità di versamenti degli importi fatturati ed appurare come tali somme siano state utilizzate dai fornitori, specie nella ipotesi in cui l'Iva dagli stessi incassata non risultava successivamente versata all'erario.

A sua volta la [redacted] ha rivenduto la merce acquistata e regolarmente pagata ai fornitori alla [redacted] srl, pressochè allo stesso prezzo salvo un modesto ricarico a titolo di utile, e tale circostanza esclude quindi la sussistenza di quel sottocosto tipico della frode carosello. Le relative fatture di vendita sono state gravate di Iva nella misura di legge. Tale imposta risulta incontrovertibilmente versata da [redacted] alla [redacted], che per come suo diritto l'ha compensata con l'Iva a monte pagata ai fornitori. (operazione del tutto neutra e legittima in quanto così operando la [redacted] non ha commesso alcuna evasione di Iva e non si è quindi appropriata di alcuna imposta).

La [redacted] ha di poi rivenduto la merce a ditte operanti nell'ambito della Comunità Europea in esenzione di imposta Iva avvalendosi del regime di non imponibilità delle prestazioni.

E pertanto avendo versato l'Iva alla [redacted] srl, la [redacted] ha chiesto il relativo rimborso all'Erario.

L'ufficio contesta all'uopo la circostanza che la [redacted] srl poteva avvalersi ai fini Iva dell'istituto del plafond per cessioni intracomunitarie.

Orbene l'utilizzo di tale istituto è una facoltà e non un obbligo. Accade infatti che le ditte fornitrici non siano disponibili ad emettere fatture in esenzione d'imposta Iva, atteso che avendola pagata a monte hanno la necessità di compensarla con quella incassata a valle.

Non tutte le aziende hanno infatti le risorse economiche ed i flussi di cassa necessari per effettuare i pagamenti dell'Iva a monte, nell'attesa, spesso lunga, di ottenere il rimborso di quanto versato.

E pertanto è da ritenersi plausibile il mancato esercizio della facoltà di avvalersi dell'istituto del plafond.

Ne può imputarsi alla [redacted] alcuna colpa alcuna in ordine alla circostanza che la ditta fornitrice del materiale non abbia versato all'Erario l'Iva incassata, dal momento che il cessionario non è tenuto a verificare tale adempimento e non è responsabile di tale mancato pagamento neppure in via solidale.

Non risulta peraltro neppure provato che tra la [redacted] ed i fornitori esistesse un sodalizio o un rapporto di collaborazione. Tale sodalizio viene dall'ufficio segnalato solo con riguardo ai rapporti tra [redacted] ed [redacted], giammai con riguardo alla ditta fornitrice dei prodotti.

La Guardia di Finanza di Forlì alle pagine 49 e 50 del suo pvc afferma che non vi sono elementi utili in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'amministratore della [redacted] sulla condotta evasiva del suo fornitore diretto tale da poter contestare le operazioni di acquisto effettuate nel 2012 e 2013 presso la [redacted] srl.

La successiva rivendita dei beni della [redacted] alla [redacted], a parere dei militari verbalizzanti, potrebbe ingenerare il dubbio di trovarsi di fronte ad una mera interposizione di quest'ultima, ma tenuto conto della tempistica delle operazioni, delle modalità di consegna e di pagamento, e soprattutto della avvenuta applicazione di un margine di guadagno, si ritiene che possa trattarsi al limite di una interposizione reale e non fittizia non contestabile sotto il profilo Iva.

Inoltre a fronte dell'Iva a credito generata dagli acquisti presso la [redacted] srl risulta effettuata la rivalsa ai fini Iva per la rivendita a [redacted] srl per cui non risulta violato il principio di neutralità dell'imposta. E tali elementi di indagine da parte della Guardia di Finanza non possono che confermare la insussistenza di una prova certa in ordine alla contestata inesistenza soggettiva delle fatture di acquisto della merce.

Il caso tipico di frode carosello nel settore delle compravendite di auto è quello di un broker italiano che acquista le auto dalla società filtro con sede all'estero in esenzione d'imposta, salvo poi rivendere le auto ad un autosalone italiano ad un prezzo sottocosto rispetto a quello di mercato, così consentendo al cessionario di rivendere le auto ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Nel caso di specie invece i prezzi di vendita e di rivendita sono pressochè uguali e coerenti con quelli del mercato di riferimento.

E quindi delle due l'una: o le fatture sono oggettivamente inesistenti in quanto le operazioni sono state fatturate senza vendita o consegna di merce di alcun genere ed in tal caso andava fornita la relativa prova ed andava contestata la inesistenza oggettiva e non soggettiva delle fatture, oppure le compravendite sono reali e l'Iva è stata correttamente pagata a monte da [redacted] con compensazione dell'Iva a valle pagata da [redacted], che a sua volta avendo venduto in esenzione d'imposta aveva diritto a chiedere rimborso dell'Iva.

In tale seconda ipotesi, per come detto, né la [redacted] né la [redacted] hanno usufruito di un indebito credito d'imposta, avendo effettuato operazioni del tutto regolari tramite transazioni neutre ai fini Iva.

Salvo che non sia stato effettuato un illecito ristorno dell'Iva incassata. In tal caso l'unico soggetto che pur avendo ricevuto il pagamento dell'Iva non l'ha versata all'Erario è la ditta che ha fornito il materiale alla [redacted] srl. Ma l'Agenzia non adombra tale ipotesi, peraltro priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Forse una verifica bancaria effettuata nei confronti delle ditte che non hanno versato l'Iva avrebbe potuto meglio chiarire attraverso le varie movimentazioni delle somme incassate, di importo elevato e quindi necessariamente tracciabili, quale fosse stato l'utilizzo degli importi versati a titolo di Iva da [redacted] a fronte delle forniture ricevute,

Inoltre il Giudice penale avanti il quale era stata presentata denuncia dei fatti contestati da parte dell'ufficio, nell'ambito dei suoi poteri investigativi, avrebbe

potuto disporre intercettazioni ambientali tramite le quali appurare la eventuale sussistenza di accordi fraudolenti fra le parti.

La denuncia risulta invece archiviata per insussistenza di elementi atti a configurare il reato contestato.

Peraltro la CTP di Mantova ha accolto il ricorso presentato dalla _____ srl, affermando la insussistenza della contestata frode carosello con conseguenziale, allo stato, irrilevanza del pvc redatto dalla Agenzia delle Dogane di Mantova che ha di riflesso comportato la redazione del pvc dell'Agenzia delle Dogane di Forli.

In conclusione quindi il quadro probatorio pur in presenza di operazioni sospette, non può ritenersi tale da giustificare l'assunto dell'ufficio basato su meri indizi che non possono assurgere al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti.

E pertanto devono essere annullati i rilievi di cui agli avvisi di accertamento impugnati relativi al recupero dell'Iva in ragione della contestata frode carosello per carenza di prova in ordine alla sua sussistenza.

Per quanto riguarda il rilievo di vendite effettuate direttamente da _____ r srl a società estere che sono risultate essere società cartiera, a parte ogni considerazione sull'utilizzo di mere informazioni fornite da autorità straniera, deve rilevarsi come non sia contestata la circostanza che le forniture siano effettivamente avvenute nei confronti di soggetti stranieri o che i relativi pagamenti non siano mai stati effettuati. Non può ritenersi provata la circostanza che la _____ sapesse o dovesse sapere che le merci venivano consegnate a società fittizie o che fosse alla stessa imputabile la successiva impossibilità di verificare ove era avvenuto il consumo finale dei beni.

La _____ non ha certo usato particolari attenzioni in ordine alla affidabilità della ditta cui vendeva la merce, ma di fronte a clienti che pagavano regolarmente i prodotti acquistati, peraltro in esenzione di imposta Iva, non è andata per il sottile pur di concludere l'affare.

Di certo non è dato sapere quali operazioni abbiano effettuato le ditte cessionarie, ma tale indagine spettava alla autorità straniera del paese ove tali società avevano sede.

Non risulta infatti contestata la sussistenza di una frode carosello, atteso che in tal senso non è stata fornita alcuna indicazione da parte delle competenti autorità straniere preposte alla relative indagini.

La [redacted] ha venduto la merce consegnandola alle società acquirenti (in merito non vi è contestazione alcuna) e non può ipotizzarsi neppure in via presuntiva che fosse consapevole che gli acquirenti, sebbene di dubbia affidabilità, avessero utilizzato la merce per perpetrare una frode con conseguenziale consapevolezza della [redacted] di tale intento fraudolento.

E pertanto anche in tale ipotesi manca la prova che [redacted] El sapesse o dovesse sapere che le merci venivano consegnate a società fittizie. Peraltro tutte le fatture sono state emesse da [redacted] srl in esenzione di Iva od in regime di reverse charge, e quindi la ricorrente non si è appropriata della relativa imposta, recuperabile quindi da parte dell'Ufficio solo in caso di provata e conclamata sussistenza della consapevolezza da parte del cedente della natura di società fantasma delle ditte cessionarie.

In conclusione i ricorsi vanno accolti per insussistenza di valida prova in ordine alle contestazioni effettuate dall'Ufficio con gli accertamenti impugnati.

Non vi è quindi motivo di disquisire in merito alla questione che per gli anni 2011 e 2012 erano stati emessi altri accertamenti dal momento che comunque i nuovi accertamenti basati sul pvc dell'Agenzia delle Dogane di Forlì sono da ritenersi infondati in quanto i fatti contestati non risultano provati dall'A.F. cui incombeva la relativa prova. E quindi anche a volere ammettere che sussistessero fatti nuovi non conosciuti dall'ufficio al momento dell'emissione dei primi accertamenti (parziali) tali fatti non assurgono a prova della contestata frode carosello per i motivi dianzi evidenziati. E pertanto il predetto profilo di gravame deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dei ricorsi, così come quello relativo alla decadenza dell'azione di accertamento per l'anno 2011, dovendosi comunque all'uopo rilevare come i termini andavano raddoppiati in ragione della presentazione di apposita denuncia penale.

Alla luce di quanto sopra i ricorsi riuniti devono essere accolti.

Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate.

Pqm

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì-Cesena al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio che liquida in €. 10.000,00 oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Forlì-Cesena li, 19/03/2018

*Il Presidente - relatore
Gabriele D. Lucchini*

